

Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione del registro delle persone che vi hanno accesso

Approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 27
marzo 2006

Revisione 09 settembre 2020

Indice

| | |
|--|-----------|
| 1. Premessa | 4 |
| 2. Definizioni | 4 |
| 3. Informazioni privilegiate | 6 |
| 4. Destinatari | 7 |
| 5. Obblighi e divieti dei destinatari | 8 |
| 6. Gestione delle informazioni | 9 |
| 6.1 Responsabilità per la gestione delle informazioni | 9 |
| 6.2 Valutazione della rilevanza delle informazioni | 10 |
| 6.3 Individuazione dei soggetti coinvolti e flusso informativo; iscrizione alla ril | 10 |
| 7. Comunicazione esterna | 11 |
| 7.1 Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate | 11 |
| 7.2 Comunicazione delle informazioni a terzi | 14 |
| 7.2.1 Termini e condizioni della comunicazione a terzi di Informazioni | 15 |
| 7.2.2 Condotte legittime nella comunicazione e uso di Informazioni a terzi o da parte degli stessi | 16 |
| 7.2.3 Sondaggi di mercato | 17 |
| 8. Società controllate | 23 |
| 9. Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate/riservate | 24 |
| 9.1 Le sezioni del registro insider | 24 |
| 9.2 Controllate | 25 |
| 9.3 Informativa di avvenuta iscrizione | 25 |
| 9.4 Dati da riportare nel registro insider | 25 |
| 9.5 Ruolo del fgip relativamente alla tenuta del registro insider | 27 |
| 9.6 Accesso al registro insider e alla ril | 27 |
| 10. Norme finali | 27 |
| 10.1 Diffusione del regolamento | 27 |
| 10.2 Inosservanza del regolamento | 27 |
| 10.3 Modifiche e integrazioni del regolamento | 28 |
| 11. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza | 28 |
| 12. Documentazione e archiviazione | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Allegato A | 30 |
| Schema per il ritardo della comunicazione | 30 |
| Allegato B | 32 |
| Modelli per la tenuta e la conservazione delle informazioni relative ai Sondaggi di Mercato previsti dal Regolamento 959 | 32 |
| ALLEGATO I | 32 |
| Modello per il verbale e il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento 960 quando sono comunicate Informazioni Privilegiate | 32 |
| ALLEGATO II | 33 |
| ALLEGATO III | 34 |
| Allegato C | 35 |
| Allegato D | 41 |

1. Premessa

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni su fatti che accadono nella sfera di attività di Biesse S.p.A. (“Biesse” o la “Società”) e delle sue Controllate (come di seguito definite). In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- a. il trattamento e la circolazione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti (come di seguito definite);
- b. la comunicazione delle Informazioni Privilegiate al mercato e a terzi;
- c. la istituzione e la tenuta dei registri delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate.

Inoltre il presente Regolamento definisce i principi di comportamento e di controllo che si applicano nello svolgimento di tali attività, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001, in linea con quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (come di seguito definito) adottato dalla Società e di volta in volta vigente

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

“Amministratore Delegato”: indica l'Amministratore delegato pro tempore della Società.

“Codice di Condotta”: il Codice di Condotta approvato dalla Società nell'ambito delle procedure adottate dalla stessa anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

“Controllata”: le società controllate da Biesse ai sensi dell'art. 93 del TUF.

“Comunicazione 0061330”: indica la Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016, relativa alle modalità di comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste dal MAR.

“D. Lgs. 231/2001”: Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato.

“FGIP”: la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate deputata alla gestione e applicazione delle presenti procedure. Alla data del presente regolamento il FGIP è l'Amministratore Delegato della Società.

“FOCIP”: le Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate coinvolte a vario titolo nella generazione e gestione dinamica dei flussi di informazioni.

"Informazione Privilegiata": ogni informazione avente le caratteristiche di cui al successivo Paragrafo 2. Le Informazioni Privilegiate, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo quanto previsto ai sensi della presente Procedura.

"Informazione Rilevante": le informazioni relative a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata, come qualificata nel successivo Paragrafo 3.

"Info Room": comitato per la gestione delle Informazioni composto da: CFO e Responsabile dell'Uff. Affari legali di Gruppo.

"Informazioni": cumulativamente, le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti.

"Investor Relator": l'investor relator della Società, come di volta in volta nominato.

"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" o "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come di volta in volta vigente, che contiene al suo interno anche i protocolli di prevenzione e controllo della corruzione, in cui sono descritte tutte le misure di prevenzioni implementate da Biesse per la lotta alla corruzione (lato attivo e passivo) intesa nella sua accezione più ampia e comprensiva delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un dipendente e/o collaboratore del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

"MAR": indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

"Organismo di Vigilanza" o "ODV": l'organismo di vigilanza della Società costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

"Procedura" o "Regolamento": indica la presente procedura.

"Procedure Operative": indica le procedure operative per l'individuazione e il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti e delle relative soglie di materialità nonché per l'individuazione delle FOCIP competenti per i flussi informativi che, previa approvazione formale del FGIP, saranno di tempo in tempo vigenti presso l'Emittente.

"Regolamento 347": indica Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016.

"Regolamento 959": indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 del 17 maggio 2016.

"**Regolamento 960**": indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/960 del 17 maggio 2016.

"**Regolamento 1055**": indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 del 29 giugno 2016.

"**Regolamento Emittenti**": indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

"**Registro Insider**": il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, istituito ai sensi dell'art. 18 del MAR e del Regolamento 347.

"**RIL**": registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti.

"**Strumenti Finanziari**": indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comprese le azioni della Società.

"**Tappa Intermedia**": indica una fase di un processo che si svolge in più fasi e che può costituire, come l'insieme del processo, un'informazione Privilegiata.

"**TUF**": indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

3. Informazioni privilegiate

Per "informazione privilegiata" si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Si considera che un'informazione abbia un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le Tappe Intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una Tappa Intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel MAR riguardo alle informazioni privilegiate (carattere preciso, mancata diffusione al pubblico e possibilità di influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari).

Una Tappa Intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare Strumenti Finanziari, le condizioni alle quali tali Strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per il collocamento di Strumenti Finanziari, o la possibilità che uno Strumento Finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Per "Informazione Rilevante" si intende ogni informazione potenzialmente privilegiata ma che non ha ancora le caratteristiche per essere considerata tale (carattere preciso, mancata diffusione al pubblico e possibilità di influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari).

4. Destinatari

Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti o per effetto del loro ruolo, nonché a rispettare le previsioni del presente Regolamento:

- I soci di Biesse
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Biesse;
- i dirigenti e i dipendenti di Biesse che abbiano regolare accesso a Informazioni e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni che concernono la Società;
- tutti i soggetti che, nel normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni relative alla Società (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").

Nel caso in cui soggetti diversi dai Destinatari, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di

confidenzialità.

5. Obblighi e divieti dei destinatari

I Destinatari che, nel normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione, sono coinvolti nelle attività relative alla gestione e diffusione delle Informazioni sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente Procedura, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice di Condotta.

In particolare, ai Destinatari è fatto obbligo, per quanto di competenza, di:

- trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, nonché di utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa, professione o funzione;
- utilizzare le Informazioni esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o funzione e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o del Gruppo;
- assicurare che le informazioni siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;
- permettere la circolazione delle informazioni solo fra coloro che ne hanno effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;
- per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili;
- in ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del TUF, del MAR, e del D.Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- consentire l'accesso a informazioni privilegiate a soggetti diversi da coloro che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni o della loro normale attività lavorativa;
- far accedere a tali informazioni i soggetti interessati senza che previamente costoro siano informati dei conseguenti doveri e obblighi nonché delle sanzioni conseguenti alle violazioni di tali doveri e obblighi;
- compiere, per conto proprio o di terzi, operazioni di qualunque natura aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari, anche derivati, aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari della Società in relazione alle quali si posseggano Informazioni;
- comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, Informazioni prima della loro diffusione al pubblico, secondo le disposizioni di legge applicabili;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari, o su strumenti finanziari, anche derivati, aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari della Società, cui le Informazioni si riferiscono;
- rilasciare interviste, e diffondere comunicati stampa o documenti in occasione di convegni o eventi pubblici, senza l'autorizzazione dell'Investor Relator e del FGIP;
- lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro.

6. Gestione delle informazioni

6.1 Responsabilità per la gestione delle informazioni

La gestione del presente Regolamento e la valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società (o delle informazioni che riguardino le sue Controllate e che abbiano carattere preciso e possano influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari) è di competenza del FGIP.

In particolare, il FGPI:

- a. concorre alla definizione e alla valutazione periodica del presente Regolamento;
- b. individua le FOCIP e impartisce alle stesse disposizioni per la corretta applicazione dello stesso;
- c. provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
- d. definisce i criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- e. individua le specifiche Informazioni Rilevanti;

- f. impartisce disposizioni per la corretta gestione della RIL;
- g. monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- h. individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Privilegiata;
- i. impartisce disposizioni per la corretta gestione del Registro Insider;
- j. decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- k. monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione Privilegiata;
- l. monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
- m. offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP un supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente.

Le attività di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), j), k) e l) sono svolte in stretto concerto con l'Info Room.

6.2 Valutazione della rilevanza delle informazioni

Al fine della valutazione e gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e tenuto conto della natura degli Strumenti Finanziari, dovranno essere monitorati i dati, le circostanze o gli eventi relativi alla Società e alle sue Controllate (ove potenzialmente price sensitive rispetto agli Strumenti Finanziari) conformemente alle Procedure Operative:

Nella valutazione e gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, la Società si atterrà a quanto previsto dal MAR, dal TUF, dal Regolamento Emittenti, dai regolamenti emanati da Borsa Italiana e dalle relative istruzioni (in particolare dall'art. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), dalle guide per l'informazione al mercato e dagli Avvisi predisposti da Borsa Italiana S.p.A., e dalle Linee Guida pubblicate da Consob nell'ottobre 2017 (come di volta in volta aggiornate), in materia di volta in volta applicabili (complessivamente, le "Linee Guida").

Nell'ambito del predetto elenco di flussi di informazioni rilevanti, il FGIP - con l'ausilio delle FOCIP e dell'Info Room - identifica le specifiche Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate sulla base dei criteri orientativi che, previa approvazione formale del FGIP, saranno di tempo in tempo vigenti presso l'Emittente.

6.3 Individuazione dei soggetti coinvolti e flusso informativo; iscrizione alla ril

Il FGIP associa a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti individuato secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 6.2 gli organi societari e le FOCIP che hanno accesso alle stesse attraverso la predisposizione di apposite

matrici, come strutturate nelle Procedure Operative, al fine di mettere in relazione il predefinito e atteso sviluppo di ciascun flusso di Informazioni Rilevanti con i soggetti e le FOCIP che, a vario titolo, hanno motivo di avere accesso a tale tipo di informazioni. A tali fini, ogni soggetto ivi indicato, che dovesse venire a conoscenza di Informazioni Rilevanti o Privilegiate, deve darne immediata comunicazione al FGIP per le necessarie valutazioni del caso.

I membri degli organi sociali e le persone appartenenti alle FOCIP che vengono a conoscenza delle Informazioni Rilevanti devono essere iscritti alla RIL, con le medesime modalità previste per l'iscrizione nel Registro Insider indicate nel successivo Paragrafo 9.

Non appena le Informazioni Rilevanti divengono Informazioni Privilegiate, il FGIP provvederà a iscrivere i soggetti iscritti nella RIL nel Registro Insider ai sensi di quanto previsto nel successivo Paragrafo 9.

7. Comunicazione esterna

7.1 Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

La responsabilità della tempestiva comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società (o delle informazioni che riguardino le sue Controllate e che abbiano carattere preciso e possano influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari) e della redazione dei relativi comunicati stampa è dell'Investor Relator, previa consultazione con il FGIP e l'eventuale società di comunicazione incaricata dalla Società nonché con la funzione legale della Società ed eventuali consulenti legali esterni.

L'Investor Relator, di concerto con il FGIP, predispone l'informativa e l'eventuale relativa documentazione in collaborazione con le FOCIP di volta in volta competenti nella specifica materia e predispone il comunicato stampa con l'eventuale consulente esterno di comunicazione, preavvisando CONSOB e Borsa Italiana con congruo anticipo, anche per le vie brevi, prima di darne comunicazione al pubblico qualora la comunicazione venga diffusa durante lo svolgimento delle contrattazioni.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto della normativa, anche di carattere regolamentare applicabile e delle Linee Guida, mediante diffusione di comunicati ai sensi del Regolamento Emittenti o di ogni altra norma applicabile. In particolare, la Società deve garantire che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico. La Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

Ai fini della presente Procedura, per la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico a mezzo comunicato stampa, la Società utilizzerà il sistema telematico di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR)

denominato "SDIR-NIS", attraverso il quale i relativi comunicati verranno contrassegnati con la categoria "2.2 - Informazioni Privilegiate".

Tutti i comunicati ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Emittenti devono essere pubblicati sul sito Internet della Società non appena possibile. La Società pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

La Società deve eseguire la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori nel rispetto del principio della simmetria informativa.

L'art. 17, comma 4, del MAR stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i soggetti obbligati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare legittimamente la comunicazione di Informazioni Privilegiate, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.

In particolare, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che preveda delle Tappe Intermedie e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le precedenti lettere a), b) e c).

Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società notifica tale ritardo alla CONSOB e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni sopra indicate, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.

Nel caso in cui non sia più possibile mantenere la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si è ritardata la comunicazione, la Società dovrà comunicare quanto prima l'Informazione Privilegiata al pubblico.

L'art. 4 del Regolamento 1055 stabilisce che, per ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico, la Società debba utilizzare uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:

- a. data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso

- l'Emittente;
- ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- b. identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili:
- i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, comma 4, del MAR e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
- i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Ai fini della presente Procedura, la Società adotterà, come strumento tecnico per le annotazioni relative al ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, lo schema di cui all'Allegato A, a cui dare data certa attraverso l'invio tramite posta certificata (PEC) o diverse modalità elettroniche che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole, anche attraverso società in outsourcing.

Pertanto, a seguito della decisione di ritardare la diffusione delle informazioni, dovranno essere indicate in tale supporto tecnico anche le informazioni di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c).

La Società notifica per iscritto alla CONSOB, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, il ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, fornendone una spiegazione per iscritto e usando il mezzo elettronico indicato dalla CONSOB.

La CONSOB pubblica sul proprio sito Internet il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico di cui sopra. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Il mezzo elettronico notificato dalla CONSOB assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate comprenda le informazioni seguenti:

- a. identità dell'Emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;
- b. identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c. estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d. identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;
- e. data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
- f. identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.

Ai sensi della Comunicazione 0061330, la comunicazione dell'avvenuto ritardo della pubblicazione di una Informazione Privilegiata deve avvenire via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come punto di contatto a cui è destinata la comunicazione la "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".

Il FGIP con l'ausilio dell'Investor Relator, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dal presente Regolamento, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di rilevanti della Società (e, ove rilevante, di società controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. rumors), può valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

7.2 Comunicazione delle informazioni a terzi

7.2.1 Termini e condizioni della comunicazione a terzi di Informazioni

Le Informazioni potranno essere comunicate a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa, professionale o delle loro funzioni e a condizione che tali soggetti siano vincolati a un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, nel rispetto in ogni caso della normativa, anche regolamentare, applicabile e delle Linee Guida.

In particolare, la Società, previo assenso dei Soggetti Responsabili, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili le Informazioni, ad esempio, ai seguenti soggetti:

- a. consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b. la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- c. soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d. banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti o di attività consulenziale;
- e. agenzie di rating;
- f. rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- g. alla Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e a ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

Il FGIP avrà il compito di informare preventivamente per iscritto i destinatari delle informazioni del fatto che le Informazioni sono sottoposte a vincolo di riservatezza di negoziare e di concludere prima della diffusione dell'informazione Privilegiata con i destinatari dell'informazione idonei accordi di riservatezza ovvero di verificare l'esistenza di obblighi di riservatezza legali, regolamentari o statutari.

La Società provvede all'atto del rilascio di tali Informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti, ove appropriato, una dichiarazione ai sensi della quale i medesimi si dichiarino consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sul mercato sino a quando le Informazioni comunicate loro in via confidenziali non siano state rese note al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti.

Qualora il FGIP abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che

sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve far pubblicare senza indugio tali informazioni.

7.2.2 Condotte legittime nella comunicazione e uso di Informazioni a terzi o da parte degli stessi

L'art. 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata e in particolare:

- a. dal semplice fatto che la Società o una Controllata sia o sia stata in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che tali soggetti abbiano utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora gli stessi:
 - i. abbiano stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle Informazioni Privilegiate; e
 - ii. non abbiano incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per loro conto Strumenti Finanziari cui le informazioni si riferiscono;
- b. dal semplice fatto che una persona diversa da quelle di cui alla precedente lettera (a) sia in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:
 - i. per lo Strumento Finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo Strumento Finanziario in questione; o
 - ii. sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona;
- c. dal semplice fatto che una persona sia in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali

informazioni e quindi abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di Informazioni Privilegiate, e se:

- i. tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata; oppure
 - ii. tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'Informazione Privilegiata;
- d. dal semplice fatto che la Società, una Controllata o un'altra persona, anche fisica, sia in possesso di Informazioni Privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di Informazioni Privilegiate, qualora tali soggetti abbiano ottenuto tali Informazioni Privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzino tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire Informazioni Privilegiate;
- e. il semplice fatto che la Società, una Controllata o un'altra persona, anche fisica, utilizzino la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere Strumenti Finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali Strumenti Finanziari non costituisce di per sé utilizzo di Informazioni Privilegiate;
- f. si può tuttavia considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di Informazioni Privilegiate se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte sopra riportate.

7.2.3 Sondaggi di mercato

Non comporta la violazione degli obblighi relativi al trattamento e all'uso delle Informazioni Privilegiate la loro diffusione a terzi nell'ambito di sondaggi di mercato (art. 11 del MAR).

Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte: (i) della Società; o (ii) di un offerente sul mercato secondario di uno Strumento Finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione

dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori ovvero (iii) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui ai punti (i) e (ii).

La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli della Società o una fusione con la società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che: (i) le Informazioni Privilegiate siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e (ii) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i seguenti due paragrafi:

- a. un partecipante al mercato che comunica le Informazioni Privilegiate, prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.
- b. il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione, deve:
 - i. ottenere il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
 - ii. informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali Informazioni Privilegiate;
 - iii. informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
 - iv. informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere

riservate tali Informazioni Privilegiate.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le Informazioni Privilegiate fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le Informazioni Privilegiate fornite e l'identità dei potenziali investitori ai quali le Informazioni Privilegiate sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le Informazioni Privilegiate trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

Quando le Informazioni Privilegiate che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere tali in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute. Il partecipante al mercato che comunica le Informazioni Privilegiate conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni per un periodo di almeno cinque anni.

Ai sensi del Regolamento 960, quando la Società comunica Informazioni Privilegiate nell'ambito di sondaggi di mercato, deve stabilire procedure che descrivano il modo in cui sono svolti i sondaggi di mercato, nei termini seguenti.

La Società potrà comunicare le Informazioni ai fini del sondaggio di mercato alle persone che ricevono il sondaggio di mercato oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. Se svolge dei sondaggi di mercato per telefono, deve assicurarsi che siano utilizzate linee telefoniche registrate, quando la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione.

Le procedure indicate nel precedente paragrafo assicurano che le persone che lavorano la Società che comunica le informazioni nel quadro di un contratto di lavoro o ad altro titolo utilizzino per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Società.

La Società dovrà inoltre mettere in atto procedure per lo scambio nel quadro dei sondaggi di mercato di un insieme standard di informazioni con le persone che ricevono i sondaggi di mercato, secondo un ordine prestabilito. La Società deve definire tale insieme standard di informazioni per ogni sondaggio di mercato prima di effettuarlo, utilizzando tale standard di

informazioni con tutte le persone che ricevono il sondaggio.

Qualora il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme standard di informazioni dovrà includere unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- a. una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- b. quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- c. una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- d. una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 7, del MAR (ossia l'obbligo della persona che riceve il sondaggio a valutare autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
- e. se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
- f. una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del MAR (ossia gli obblighi della Società di informare chi riceve il sondaggio del divieto di utilizzare o tentare di utilizzare le Informazioni Privilegiate che riceve per operazioni sugli Strumenti Finanziari, anche mediante cancellazione o modifica di un ordine già impartito, e che ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni);
- g. la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del MAR e la risposta alla richiesta;
- h. se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni

Privilegiate.

Se la Società ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme standard di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- a. una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- b. quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- c. una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che la Società sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- d. una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 7, del MAR (ossia l'obbligo della persona che riceve il sondaggio a valutare autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
- e. la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;
- f. se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.

La Società assicura che a ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.

Per ogni sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- a. il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato;
- b. la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato;
- c. i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.

La Società deve redigere un elenco di tutti i potenziali investitori che hanno

dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.

Quando la Società ritiene che le Informazioni Privilegiate comunicate nel quadro di un sondaggio di mercato abbiano cessato di essere Informazioni Privilegiate, deve fornire alla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato le seguenti informazioni:

- a. l'identità della Società;
- b. l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
- c. la data e l'ora del sondaggio di mercato;
- d. il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
- e. la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

La Società deve assicurarsi che le registrazioni degli elementi seguenti siano conservate su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità per almeno 5 anni:

- a. le procedure seguite per lo svolgimento di sondaggi di mercato;
- b. l'insieme standard di informazioni stabilito per ogni sondaggio di mercato;
- c. i dati relativi alle persone che ricevono il sondaggio di mercato;
- d. tutte le comunicazioni di informazioni ai fini del sondaggio di mercato che hanno avuto luogo tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e tutte le persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato, compresa l'eventuale documentazione fornita dalla Società alle persone che ricevono il sondaggio di mercato;
- e. le informazioni che hanno consentito di giungere alla conclusione che le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate e la relativa notifica.

Inoltre, la Società conserva:

- a. quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo su linee telefoniche registrate, le registrazioni delle conversazioni telefoniche, a condizione che le persone alle quali sono comunicate le informazioni abbiano espresso il consenso alla registrazione;
- b. quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto,

una copia della corrispondenza;

- c. quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo nel corso di riunioni oggetto di registrazione video o audio, le registrazioni delle riunioni, a condizione che le persone alle quali le informazioni sono state comunicate abbiano espresso il consenso alla registrazione;
- d. quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni telefoniche.

Il verbale o il resoconto scritto di cui sopra sono redatti dalla Società e debitamente firmati sia dalla stessa sia dalla persona che riceve il sondaggio di mercato e contengono:

- a. la data e l'ora della riunione o delle conversazioni telefoniche e l'identità dei partecipanti;
- b. le informazioni dettagliate relative al sondaggio di mercato scambiate tra la Società e la persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite e chieste alla persona che riceve il sondaggio di mercato sulla base dell'insieme standard di informazioni;
- c. tutta la documentazione e il materiale forniti dalla Società alla persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato.

Se, entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato, la Società e la persona che riceve il sondaggio di mercato non raggiungono un accordo sul contenuto del verbale o del resoconto scritto, la Società dovrà registrare sia la versione del verbale o del resoconto scritto da esso firmata che la versione firmata dalla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato.

Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato la persona che riceve il sondaggio di mercato non ha trasmesso alla Società la sua versione firmata del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato conserva la versione da esso firmata del verbale o del resoconto scritto.

Le registrazioni di cui sopra sono messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

I modelli e le istruzioni per la tenuta e la conservazione delle informazioni relative ai sondaggi di mercato sono contenuti nel Regolamento 959 e allegati come "Allegato B" al presente Regolamento. Le relative registrazioni possono essere inserite nel Registro Insider di cui al successivo Paragrafo 9 nella relativa sezione NOTE.

8. Società controllate

Poiché il MAR non impone obblighi in merito alla diffusione di Informazioni Privilegiate relative alle Controllate, la Società dovrà comunicare solo le Informazioni Privilegiate delle Controllate che possano influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Al fine di monitorare i flussi informativi relativi alle Controllate, il presente Regolamento sarà consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna Controllata che, firmandolo per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente al FGIP le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna Controllata, individuate come indicato al precedente Paragrafo 6.

9. Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate/riservate

Biesse, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, istituisce un registro delle persone, interne ed esterne, che, in ragione dell'attività lavorativa e professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni (il "Registro Insider").

Il Regolamento 347 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso delle sezioni del Registro Insider e il relativo aggiornamento.

9.1 Le sezioni del registro insider

Devono essere iscritte nel Registro Insider le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro Insider.

Per quanto riguarda il requisito sub (i), si precisa che l'accesso a Informazioni Privilegiate è ovviamente la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro Insider e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.

Secondo quanto previsto dal MAR e dal relativo Regolamento 347, il Registro Insider è in formato elettronico, redatto secondo il modello fornito dal Regolamento 347, ed è strutturato in due distinte sezioni:

- i. una sezione per ciascuna informazione privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione (c.d. "sezione occasionali");
- ii. una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni (c.d. "sezione

permanenti”).

Devono essere iscritti nella sezione permanente il FGIP e i membri dell’Info Room (quali soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate) ed i loro assistenti. Eventuali altri soggetti da iscrivere o rimuovere dalla stessa sono individuati dal FGIP. Salvo quanto di seguito precisato, i dati di coloro che sono iscritti nella “sezione permanente” non sono ripresi nelle “sezioni occasionali”.

L’individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro Insider nelle “sezioni occasionali” avviene a cura del FGIP.

I soggetti iscritti nelle due sezioni del Registro Insider dovranno segnalare il proprio personale di supporto segretariale e altri eventuali nomi di collaboratori che si trovano in condizione di avere accesso alle Informazioni Privilegiate, ai fini dell’inserimento in tale sezione del Registro Insider.

Il Registro Insider, su richiesta della CONSOB, è trasmesso alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito internet. In particolare, nella Comunicazione 0061330, è prevista che la comunicazione degli elenchi degli insider previsti dall’art. 18 del MAR siano trasmessi via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it, Ulteriori specificazioni saranno inserite nella lettera di richiesta CONSOB.

9.2 Controllate

Il MAR non estende l’obbligo di tenuta del Registro Insider anche alle Controllate.

9.3 Informativa di avvenuta iscrizione

Le persone iscritte nel Registro Insider sono tempestivamente informate, mediante invio dell’informativa standard di cui all’Allegato C (l’“Informativa Standard”), da trasmettere con modalità cartacea o elettronica:

- a. della loro iscrizione nel Registro Insider, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute;
- b. degli obblighi che derivano dall’aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del TUF e nel MAR o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

9.4 Dati da riportare nel registro insider

Le informazioni che devono essere riportate nelle “sezioni occasionali” dell’elenco sono:

- data e ora di creazione delle sezioni dell’elenco ovvero quando è stata identificata l’Informazione Privilegiata;
- data e ora dell’ultimo aggiornamento della sezione;

- data di trasmissione all’autorità competente;
- nome e cognome del soggetto che ha accesso all’Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell’accesso (se diverso dal cognome);
- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
- nome e indirizzo dell’impresa;
- funzione e motivo dell’accesso alle Informazioni Privilegiate;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso alle Informazioni Privilegiate;
- data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).
- Le informazioni che devono essere riportate nella “sezione permanente” dell’elenco sono:
- data e ora di creazione delle sezioni degli accessi permanenti;
- data e ora dell’ultimo aggiornamento della sezione;
- data di trasmissione all’autorità competente;
- nome e cognome del soggetto che ha accesso all’Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell’accesso (se diverso dal cognome);
- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
- nome e indirizzo dell’impresa;
- funzione e motivo dell’accesso alle Informazioni Privilegiate;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso alle Informazioni Privilegiate;
- data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

A norma di legge i dati relativi alle persone iscritte nel Registro Insider

verranno mantenuti per almeno 5 anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

9.5 Ruolo del fgip relativamente alla tenuta del registro insider

Il FGIP è preposto alla tenuta, gestione e aggiornamento del Registro Insider. Al FGIP compete, tra l'altro, di:

- a) mantenere e aggiornare il Registro Insider;
- b) informare tempestivamente i soggetti iscritti, mediante invio dell'Informativa Standard della loro iscrizione e degli aggiornamenti che li riguardano, nonché degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti dal Titolo I bis della Parte V del TUF e del MAR o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate;
- c) conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutte le richieste ricevute e tutte le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti;
- d) mantenere evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro Insider e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in essi contenuti;
- e) collaborare con le autorità competenti.

I soggetti iscritti nel Registro Insider hanno la responsabilità di segnalare i soggetti, dipendenti e terzi, che entrano in possesso di Informazioni Privilegiate in aggiunta a quelli precedentemente inseriti e di segnalare al FGIP a partire da quando gli stessi non hanno più accesso a tali informazioni.

9.6 Accesso al registro insider e alla ril

L'accesso al Registro Insider e alla RIL è consentito esclusivamente al FGIP, ai membri dell'Info Room, ovvero a eventuali soggetti a cui è affidata la gestione operativa del Registro Insider anche in outsourcing.

Il FGIP ha completa visibilità sul contenuto delle varie sezioni del Registro Insider e della RIL e può effettuare tutte le operazioni di inserimento e ricerca.

10. Norme finali

10.1 Diffusione del regolamento

Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente alla Sezione Investo Relations, sottosezione Corporate Governance.

Il Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet della Società.

10.2 Inosservanza del regolamento

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento, la loro inosservanza comporta:

- a) per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
- b) per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso – del rapporto;
- c) per gli amministratori e i sindaci del Gruppo Biesse, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

10.3 Modifiche e integrazioni del regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del FGIP.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione della Società, con cadenza annuale, provvederà ad una revisione del Regolamento apportando le eventuali correzioni o integrazioni ritenute eventualmente opportune.

Il testo, come sopra eventualmente aggiornato, del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente alla Sezione Investor Relations, sottosezione Corporate Governance.

11. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo in oggetto di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, con le modalità previste dal Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente Regolamento.

I Soggetti Responsabili, di volta in volta competenti, trasmettono all'OdV, il flusso informativo da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati, la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente Regolamento ed eventuali anomalie o deroghe.

12. Documentazione e archiviazione

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito del presente Regolamento viene archiviata e conservata a cura del FGIP e messa a disposizione, su richiesta del Presidente, del Direttore Generale, del Consiglio di

Amministrazione, delle autorità e enti di controllo interni ed esterni. I documenti cartacei vengono conservati per un periodo di almeno 5 anni.

Allegato A

Schema per il ritardo della comunicazione

Notifica del Ritardo

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

1. IDENTITÀ DELL'EMITTENTE

- a) Denominazione Sociale
Codice Fiscale

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE

- a) Nome e cognome
Nome: _____ Cognome: _____
- b) Posizione /Qualifica presso l'Emittente

- c) Contatti aziendali
Indirizzo di posta elettronica: _____ Numeri di telefono: _____

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO

- a) Oggetto dell'Informazione Privilegiata

- b) Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR]/ numero protocollo fax a Borsa Italiana/comunicazioni PEC ad agenzia di stampa

- c) Data e ora della diffusione del comunicato stampa
Data: _____ Ora: _____

4. IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- a) Descrizione dell'Informazione Privilegiata

- b) Data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata
Data: _____ Ora: _____

5. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- a) Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata
Data: _____ Ora: _____
- b) Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata

6. IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- | | | | |
|--|------|---------|-----------|
| | Nome | Cognome | Posizione |
| | Nome | Cognome | Posizione |
| | Nome | Cognome | Posizione |

Nome

Cognome

Posizione

7. MOTIVAZIONE DEL RITARDO

- a) Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società
-
- b) Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.
-
- c) Segnalare quali misure sono state adottate per:
i) impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati;
ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.
-

Luogo e data

,

Allegato B

Modelli per la tenuta e la conservazione delle informazioni relative ai Sondaggi di Mercato previsti dal Regolamento 959

ALLEGATO I

Modello per il verbale e il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento 960 quando sono comunicate Informazioni Privilegiate

| VOCE | TESTO |
|--|--|
| i. i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni | Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione. |
| ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato») | Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione. |
| iii. Data e ora della comunicazione | Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario. |
| iv. Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento 960 | Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato. |
| v. Conferma dell'identità dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento 960 | Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato. |
| vi. Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), Regolamento 960 del fatto che saranno comunicate Informazioni Privilegiate | Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, costituiscono Informazioni Privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del MAR. |
| vii. Informazione sulla stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960 | Registrazione dell'eventuale informazione fornita sulla stima del momento in cui le informazioni saranno rese pubbliche o l'operazione sarà avviata, con spiegazione dei motivi per cui la stima potrà variare e del modo in cui l'interpellato sarà informato se i tempi stimati non saranno più validi |
| viii. Dichiarazione sugli obblighi dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), del Regolamento 960 | Registrazione della dichiarazione che informa l'interpellato degli obblighi che si applicano al possesso di Informazioni Privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del MAR. |
| ix. Conferma del consenso a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), del Regolamento 960 | Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a ricevere Informazioni Privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del MAR (domanda e risposta). |
| x. Comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera h), del Regolamento 960 | Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con indicazione di quelle considerate Informazioni Privilegiate. |

ALLEGATO II
Modello per il verbale e il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 quando non sono comunicate Informazioni Privilegiate

| VOCE | TESTO |
|--|--|
| i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni | Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione. |
| ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato») | Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione. |
| iii. Data e ora della comunicazione | Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario. |
| iv. Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento 960 | Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato. |
| v. Conferma dell'identità dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento 960 | Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato. |
| vi. Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), Regolamento 960 del fatto che saranno comunicate Informazioni Privilegiate | Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, non costituiscono Informazioni Privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del MAR. |
| vii. Informazione sulla stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960 | Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a procedere al sondaggio di mercato (domanda e risposta). |
| viii. Dichiarazione sugli obblighi dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), del Regolamento 960 | Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato. |

ALLEGATO III**Modello per la registrazione della comunicazione effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 per informare la persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato del fatto che le informazioni comunicate non sono più Informazioni Privilegiate**

| VOCE | TESTO |
|--|---|
| i. i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni | Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione. |
| ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato») | Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione. |
| iii. Data e ora della comunicazione | Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario. |
| iv. Indicazioni dell'operazione | Informazioni per individuare l'operazione oggetto del sondaggio di mercato. |
| v. Data e ora del sondaggio di mercato | Possano essere informazioni sul tipo di operazione, ad esempio IPO, offerta secondaria, acquisizione, compravendita per blocchi, collocamento privato, aumento di capitale azionario. |
| vi. Comunicazione del fatto che le informazioni non sono più Informazioni Privilegiate | Informazioni sulla data e l'ora in cui l'informazione privilegiata è stata comunicata nel quadro del sondaggio di mercato. |
| vii. Data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate | Dichiarazione per informare l'interpellato del fatto che le informazioni comunicate non sono più Informazioni Privilegiate. |

Allegato C

Informativa standard per iscrizione nel registro insider (necessaria la restituzione firmata secondo quanto infra)

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR") e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (il "Regolamento 347"), Biesse S.p.A. (la "Società") ha provveduto ad istituire il Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (di seguito le "Informazioni" e il "Registro").

Al riguardo, con la presente, informo, che si è provveduto [Barrare la casella/le caselle a seconda del motivo per il quale viene inviata la comunicazione]:

- ad iscrivere nella "sezione permanente" del Registro la Sua/Vostra persona/società nel Registro in qualità di persona che ha sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate sulla base dell'attività ricorrente o del gruppo di attività ricorrenti.....
- ad iscrivere nella "sezione occasionale" del Registro la Sua/Vostra persona/società nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base occasionale ad Informazioni Privilegiate in relazione all'operazione/progetto/evento.....;
- ad aggiornare la Sua/Vostra iscrizione nel Registro in considerazione della sospensione dell'operazione/progetto/evento
- ad aggiornare la Sua/Vostra iscrizione nel Registro in considerazione del riavvio dell'operazione/progetto/evento
- ad annotare nel Registro che la Sua persona non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate relative all'operazione/progetto/evento
- ad annotare nel Registro che, a partire dalla data odierna, la Sua/Vostra persona/società non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate nell'ambito dell'attività ricorrente.....;

A tal fine, si rappresenta che per "**informazione privilegiata**" si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società, le società appartenenti al suo gruppo ai sensi dell'art. 93 del TUF o uno o più strumenti finanziari della Società negoziati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (gli "**Strumenti Finanziari**") che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Ai sensi della normativa vigente, la Società è tenuta a comunicare le Informazioni Privilegiate che riguardano la società stessa o le sue controllate senza indugio al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

È pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità,

a partire dal momento in cui con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni Privilegiate inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Si segnala in particolare gli iscritti che è fatto loro **obbligo**, per quanto di competenza, di:

- trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, nonché di utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa, professione o funzione;
- utilizzare le Informazioni esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o funzione e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o del Gruppo;
- assicurare che le informazioni siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;
- permettere la circolazione delle informazioni solo fra coloro che ne hanno effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;
- per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili.

In ogni caso è fatto **divieto** agli iscritti di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del TUF, del MAR, D.Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- compiere operazioni di qualunque natura aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari, anche derivati, aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari della Società in relazione alle quali si posseggano Informazioni;
- comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, Informazioni prima della loro diffusione al pubblico, secondo le disposizioni di legge applicabili;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari, o su strumenti finanziari, anche derivati, aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari della Società, cui le Informazioni si riferiscono;
- rilasciare interviste, e diffondere comunicati stampa o documenti in occasione di convegni o eventi pubblici, senza l'autorizzazione dell'Investor Relator;
- lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il soggetto preposto alla sua tenuta (il "**Soggetto Preposto**").

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del predetto TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopra indicate.

È inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonde notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque pone in essere:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF possono essere aumentati fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Sono inoltre previste pene e sanzioni amministrative accessorie (quali, a seconda dei casi, l'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, la perdita dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali di società quotate) e la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito o di una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Il **MAR** prevede inoltre che:

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine

concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione."

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate."

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

- invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
- consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
- a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;
- l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
- interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione

della sede di negoziazione;

- rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
- crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari."

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

- per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
- per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso – del rapporto;
- per gli amministratori ed i sindaci della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy").

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy collegandosi all'indirizzo www.biessegroupp.com.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi all'Ufficio Legale della Società.

Allegato D

Informativa standard per l'iscrizione RIL (non necessaria la restituzione firmata)

Data, _____

Oggetto: Lista dei soggetti aventi accesso ad Informazioni “Rilevanti” suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi del REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO E LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

Come noto Biesse S.p.A. (la “Società”) ha approvato un regolamento per definire i principi e le regole in materia di abusi di mercato (il “Regolamento”), il cui testo è disponibile sul sito internet della Società.

Sono tenuti all’osservanza del Regolamento, tra gli altri, anche i dipendenti della Società e delle società del gruppo Biesse S.p.A. nonché tutti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero del proprio ufficio, hanno accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate relative alla Società o alle società del gruppo Biesse S.p.A. (“Destinatari”).

Il Regolamento prevede, inter alia, che i Destinatari sono tenuti a:

- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni che sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate (le “Informazioni Rilevanti”) acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale o del proprio ufficio, e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nel Regolamento adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi senza violazione delle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni;
- utilizzare le Informazioni Rilevanti esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria occupazione, professione o ufficio e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o ufficio e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o delle società del suo Gruppo;
- assicurare che le informazioni siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;
- permettere la circolazione delle informazioni solo fra coloro che ne hanno effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o ufficio;
- apporre la dicitura “riservato” (o analoga sulla base del Regolamento sulla classificazione delle informazioni all’interno della società) su documenti cartacei e/o elettronici utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione;
- in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti “riservati” o “confidenziali”, il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;
- per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili;
- informare tempestivamente le funzioni competenti in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del Regolamento.

L’inosservanza dei predetti obblighi potrebbe determinare l’applicazione nei confronti dell’autore delle violazioni di

sanzioni penali e/o amministrative.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente informativa, la loro inosservanza comporta inoltre:

- per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
- per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso – del rapporto;
- per gli amministratori ed i sindaci della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

Al riguardo Le comunichiamo - anche ai fini dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali - che in funzione dell'attività e del ruolo da Lei svolto nella Società il Suo nominativo è stato inserito nella lista delle Informazioni Rilevanti (la "RIL") istituita dalla Società per il seguente Progetto
----- (l'"Operazione").

La invitiamo pertanto al rispetto di quanto indicato ai punti precedenti tenendo conto altresì di quanto indicato nel Regolamento, nonché a:

- segnalare alla casella segreteria il nominativo dei suoi collaboratori che per ragioni di ufficio sono stati messi al corrente dell'Operazione;
- segnalare alla casella [●] ogni soggetto (fisico o giuridico) esterno alla Società che in forza di specifico incarico e previa sottoscrizione di apposito "accordo di riservatezza" sia stato messo al corrente dell'Operazione;
- assicurare la tracciabilità per iscritto della gestione dell'Informazione Rilevante e la relativa riservatezza all'interno della sua sfera di attività e responsabilità.

Si rammenta, infine, che qualora Informazioni Rilevanti relative all'Operazione fossero successivamente valutate Informazioni Privilegiate, i soggetti inseriti nella RIL potranno ricevere un'ulteriore specifica informativa conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Soggetto preposto alla tenuta, gestione e aggiornamento della RIL.

Con i migliori saluti,
